



COMUNE DI TORRESINA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4

OGGETTO:

TASI ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno **duemilasedici** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore 18:30 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Presente
1. DALMAZZONE RENATA - Presidente	Sì
2. RICCA CELESTINO - Consigliere	Sì
3. REGIS MAURO - Consigliere	Sì
4. MOLLO GUIDO - Consigliere	Giust.
5. RICCA ELVIO - Consigliere	Sì
6. SITO VALERIO - Consigliere	Giust.
7. CAVALLO FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. DIONESE ERALDO - Consigliere	Giust.
9. GUFFANTI BRUNO - Consigliere	Giust.
10. MAGLIANO LIVIO - Consigliere	Sì
11. MOLLO BARBARA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Roncallo dr. Giuseppe il Signor DALMAZZONE RENATA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:
TASI ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal Decreto Legge 16/2014, afferma che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €uro 800,00 alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale approvato con atto Consiglio Comunale n. 15 del 07.07.2014;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

EVIDENZIATO CHE l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 08.06.2015 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno di imposta 2015;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa espresse,

1. Di determinare per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della TASI – Tassa sui servizi indivisibili – disciplinata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dal D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTA
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie A1/ A8 / A9)	NON DOVUTA
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1/ A8 / A9	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sovra indicate classificazioni	1 per mille

2. Di dare atto che la presente deliberazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997.
4. Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal
Presidente e dal Segretario estensore.

IL PRESIDENTE
DALMAZZONE RENATA

IL SEGRETARIO
Roncallo dr.Giuseppe

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GONELLA Claudia

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49-comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GONELLA Claudia

Per l'assunzione dell'*impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria* ai sensi dell'art. 151
comma 4 - D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GONELLA Claudia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-mag-2016

Torresina, li 06-mag-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roncallo dr.Giuseppe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roncallo dr.Giuseppe
